

Prot. 34 del 22/12/2025



Ministero dell'economia e delle finanze

Dipartimento delle finanze

Oggetto: *Atto di indirizzo*

Visti gli articoli 61, comma 1, e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito "TUIR"), rispettivamente concernenti il *pro-rata* di deduzione degli interessi passivi per le imprese assoggettate ad IRPEF e il *pro-rata* di deduzione delle spese generali per i soggetti IRES;

Visto l'articolo 84, comma 1, del TUIR, che reca la disciplina del riporto delle perdite fiscali e, in particolare, il terzo periodo, secondo cui l'ammontare delle perdite riportabili è diminuito dei proventi esenti dall'imposta, diversi da quelli di cui all'articolo 87 del medesimo testo unico concernente il regime della *participation exemption*, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell'articolo 109, comma 5, del TUIR;

Visto l'articolo 10-septies, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, secondo il quale "*Il Ministro dell'economia e delle finanze ovvero, quando nominato, il suo Vice ministro delegato per l'amministrazione finanziaria, adotta su proposta dell'Amministrazione finanziaria gli atti di indirizzo interpretativo ed applicativo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, ai quali devono attenersi le circolari di cui al comma 1, lettere a), b) e c)*".

Adotta il seguente

Atto di indirizzo

L'articolo 84, comma 1, terzo periodo, del TUIR, dispone che “[l]a perdita è diminuita dei proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui all'articolo 87” del TUIR.

La stessa norma stabilisce, altresì, che non tutto l'ammontare dei proventi “esenti” riduce la perdita fiscale riportabile, ma solo la quota parte eccedente i componenti negativi non dedotti ai sensi dell'articolo 109, comma 5, del medesimo testo unico.

Quest'ultimo articolo fa riferimento ai proventi esenti come distinti dai proventi che non concorrono alla formazione del reddito in quanto esclusi.

La distinzione tra proventi esclusi e proventi esenti è stata introdotta con la riforma IRES del 2004 che, rispetto alla legislazione previgente, nell'inserire la categoria dei proventi “esclusi” (*i.e.* i dividendi) tra quelli che non concorrono alla formazione del reddito, ha, però, differenziato il trattamento fiscale rispetto a quello dei proventi esenti, consentendo la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi ad essi afferenti e il riporto delle perdite in modo da allinearli a quello previsto per i proventi imponibili.

Progressivamente sono state introdotte nell'ordinamento tributario diverse misure agevolative (è il caso, ad esempio, dei contributi erogati in occasione della pandemia da COVID-19) che hanno previsto la concessione di contributi sotto forma di crediti d'imposta per i quali, di volta in volta, è stato appositamente stabilito dalle norme istitutive che gli stessi “*non concorrono[no] alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva[no] ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi*”.

In questa ottica, il legislatore ha inteso chiarire, attraverso la loro dichiarata irrilevanza fiscale, che gli stessi non possono essere considerati né proventi esenti né esclusi.

A conferma dell'esistenza del detto *tertium genus* milita il disposto della lettera *b-bis*) del comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, il quale dispone che non possono aderire alla proposta di concordato preventivo biennale (CPB) i contribuenti che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, hanno conseguito redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, “*esenti, esclusi o non concorrenti*” alla determinazione della base imponibile, nella misura superiore del 40% del reddito derivante dall'esercizio dell'impresa o di lavoro autonomo.

Pertanto, poiché l'articolo 84 del TUIR fa riferimento ai proventi esenti, lo stesso non si applica a quelli che non concorrono alla formazione del reddito nei termini sopra evidenziati.

Per questi ultimi restano, comunque, deducibili le spese e gli altri componenti negativi ad essi afferenti, come si evince dalla precisazione contenuta nelle stesse norme emanate in occasione della pandemia da COVID-19, che esclude i contributi in argomento dal calcolo del *pro-rata* generale e del *pro-rata* relativo agli interessi passivi (stabilendo una regola diversa rispetto a quella prevista per i proventi qualificati come esenti). L'esclusione vale tanto in relazione ai costi "promiscui" quanto in relazione a quelli specificamente afferenti ai predetti contributi. Infatti, poiché tali contributi sono stati esclusi dal calcolo del *pro-rata* generale e di quello relativo agli interessi passivi – non limitando, pertanto, contrariamente ai proventi qualificati come esenti, la deducibilità delle spese generali e degli interessi passivi – a maggior ragione devono essere considerati deducibili i costi e gli oneri specificamente afferenti ai contributi in questione.

Le considerazioni sopra espresse valgono per tutte le altre disposizioni che, nel disciplinare i contributi, adottano formulazioni normative analoghe a quelle emanate in occasione della pandemia da COVID-19.

Gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria si atterranno ai contenuti del presente atto di indirizzo.

Il Vice Ministro
On. le Prof. Maurizio Leo

Il Direttore generale delle finanze
Dott. Giovanni Spalletta



GIOVANNI SPALLETTA
MIN. ECONOMIA E
FINANZE - DIP. FINANZE
18.12.2025 19:24:57
GMT+01:00